Regione Siciliana

Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di n. 2 unità navali ROPAX Classe A da adibire al trasporto di passeggeri, auto, mezzi pesanti e merci pericolose in colli e autocisterne con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Numero di gara 8085147

CIG: 8672736826 CUP: G60J21000000001

L'appalto è disciplinato dalla seguente normativa:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni - Nuovo Codice Appalti, di seguito denominato "Codice".
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 del "Regolamento di Esecuzione" (per le parti in vigore nel periodo transitorio).
- Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
- Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13;
- Decreto Assessoriale delle infrastrutture e della mobilità del 13 settembre 2017.

PREMESSE 4
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 4
1.1.Documenti di gara 4
1.2.Chiarimenti 5
1.3 Comunicazioni 6
2. OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO 7
3. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 6
3.1 Durata 7
3.2 Opzioni e rinnovi 7
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 8
5. REQUISITI GENERALI 9
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 10
6.1 Requisiti di idoneità 9
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 10
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 10
6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 12
6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 13
7. AVVALIMENTO 13
8. SUBAPPALTO. 14
9. GARANZIA PROVVISORIA 14
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 16
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI 17
CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 19
CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 23
CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 25
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 26
12.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica 27
12.2 Modalità di attribuzione dei punti 29
12.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica 29
12.4 Riparametrazione 31
13. COMMISSIONE GIUDICATRICE 30
14. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 33
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO 33
16. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 33
17. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 33
18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 35
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 35
20. RINVIO A NORMATIVA 35

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DUE MOTONAVI RO-RO MONODIREZIONALI, ADIBITE AL TRASPORTO PASSEGGERI, AUTO, MEZZI PESANTI E MERCI PERICOLOSE IN COLLI E AUTOCISTERNE.

PREMESSE

La presente gara viene espletata dall'**Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi della Regione Siciliana", c/o l'Assessorato regionale dell'Economia**, istituita ex art.55 della L.r. n.9 del 7 maggio 2015, come modificato dall'art.5 della L.r.n.10 del 15 aprile 2021.

Responsabile dell'Ufficio Speciale – C.U.C. è l'Avv. Antonio Lo Presti.

Con decreto a contrarre n. 380 del 16 marzo 2021, il Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, ha indicato le modalità di affidamento della "*Fornitura di due motonavi RO-RO monodirezionali adibite al trasporto di passeggeri, auto, mezzi pesanti e merci pericolose in colli e autocisterne*".

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95, co.2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento della consegna della fornitura è il porto di Palermo [codice NUTS - ITG12]

CIG: 8672736826 – CUP: G60J21000000001

Il **Responsabile Unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, giusta nomina con nota prot. n. 3291 del 21 gennaio 2021, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, è il **dott. arch. Carmelo Ricciardo**, Dirigente Responsabile del Servizio 8, Infrastrutture marittime e portuali (c/o Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, via Leonardo da Vinci, 161, 90145 Palermo).

ART.1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Disciplinare di gara e relativi allegati;
2) Bando G.U.C.E.;
3) Elaborati grafici di progetto;
4) Specifica tecnica;
5) Procedura di gestione degli elaborati. Approvazione preventiva e consegna disegni, schemi e monografie;
6) Collaudi e prescrizioni;
7) Gestione della garanzia;
8) Schema di contratto;
9) Tabella di Ponderazione – Prospetto di dettaglio;

10) Patto di integrità redatto ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della costituzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
11) Protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12. Luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006);
12) Protocollo di Intesa tra la Regione Siciliana ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza, per il coordinato raccordo delle attività di verifica e controllo concernenti l'erogazione e l'utilizzo di risorse pubbliche da parte della presidenza della Regione e degli Assessorati regionali;
13) Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell'informazione antimafia.

Gli elaborati di cui ai nn.4 e 5 sono stati redatti tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 ottobre 2017.

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del D. lgs 50/2016) mediante la piattaforma telematica di *e-procurement* dell'Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana e disponibile all'indirizzo web: https://appalti.regione.sicilia.it.

►**Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Speciale -C.U.C.**:
- Avv. Marina Sciarrino: marina.sciarrino@regione.sicilia.it; 091-7076667
- Avv. Giuseppina Pullara: giuseppina.pullara@regione.sicilia.it; 091-70766670
- Ufficio Speciale – CUC: centraleunicadicommittenza@regione.sicilia.it 091-7076809

Si invitano, quindi, i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione **"istruzioni e manuali"** della piattaforma telematica.
I documenti di gara e la modulistica sono disponibili e scaricabili, in formato elettronico, sul profilo del committente della stazione appaltante al seguente indirizzo:
https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/

►**Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario:**
-essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
-essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
-essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all'indirizzo https://appalti.regione.sicilia.it seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
-visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "*Manuale del Portale Appalti della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana*", reperibile all'indirizzo
https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
Gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione "Bandi di gara" in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta".

1.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **unicamente a mezzo della piattaforma telematica all'indirizzo https://appalti.regione.sicilia.it.**, non oltre le ore **10.00 del 11 giugno 2021.**
Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni presentate in tempo utile saranno rese in forma pubblica nella suddetta piattaforma telematica dell'Ufficio Speciale - CUC entro le **ore 18.00 del 18 giugno 2021.**
È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale Piattaforma al fine di verificare la pubblicazione di eventuali comunicazioni, chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma telematica regionale attivo tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario 9:00 - 18.00 e con risponditore automatico fuori da tali orari, che sarà raggiungibile dagli utenti utilizzando:
• modulo web di assistenza integrato nella piattaforma sezione "Assistenza Tecnica"
• **numero telefonico di rete fissa 090-9018174**.
Non sono ammesse e dunque non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimento effettuate con altri mezzi differenti da quelli stabiliti nel presente bando.
N.B. la S. A. utilizzerà per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione alla Piattaforma Informatica.
Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo.
Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli indirizzi di posta elettronica certificata, indicati in istanza di ammissione.

1.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Resta inteso che l'Ufficio Speciale – C.U.C. incaricato di espletare la procedura di gara comunicherà con gli operatori economici **esclusivamente tramite la piattaforma telematica**, collegata alla PEC comunicata all'atto della registrazione.

Solo una volta definita la procedura di gara, le comunicazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei dell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a lutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART.2. OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché l'eventuale suddivisione in lotti rende l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico, risultando eccessivamente onerosa; inoltre, l'articolazione in lotti diversi richiederebbe il coordinamento tra operatori economici diversi con pregiudizio per la corretta esecuzione dell'appalto e con il rischio di forniture differenziate, oltre dal punto di vista qualitativo, anche e soprattutto nei tempi di realizzazione.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

N.	Descrizione beni	CPV	P *(principale)* S *(secondaria)*	Importo
1	Acquisto di n. 2 unità navali ROPAX Classe A da adibire al trasporto di passeggeri, auto, mezzi pesanti e merci pericolose in colli e autocisterne	34512100-0 Traghetti	P	€. 130.000.000,00
			Importo totale a base di gara	€. 130.000.000,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 5.850.000,00 Iva e/od altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con il "*Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale*", istituito con legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 866.

ART.3. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

3.1. DURATA

La fornitura è effettuata entro 900 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di approvazione del contratto da parte della Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

3.2. OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi due anni dalla stipula del contratto, l'opzione di una nuova fornitura/costruzione di analoga unità navale ROPAX Classe A da adibire al trasporto di passeggeri, auto, mezzi pesanti e merci pericolose in colli e autocisterne, consistente nella ripetizione di quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento. Nessun vincolo sorge per la Stazione appaltante e l'offerta dell'aggiudicatario, costituisce per lo stesso atto d'obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni risultanti dalla gara, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile; in caso di mancato esercizio dell'opzione, entro il termine sopra fissato (due anni), l'aggiudicatario è liberato da ogni obbligazione in relazione alla fornitura della nave opzionata. Il mancato esercizio dell'opzione entro il termine, a discrezione della Stazione appaltante, non comporta indennizzi, rivendicazioni, compenso o altre forme di ristoro a favore dell'aggiudicatario.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del Codice, nei seguenti casi: la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. La modifica non è sostanziale e non altera la natura generale del contratto.

ART.4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di par-

tecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART.5 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Rientrando, la fornitura richiesta dalla presente gara d'appalto tra le attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara,** l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel:

- patto di integrità redatto ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della costituzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12. Luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006);

- protocollo di Intesa tra la Regione Siciliana ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza, per il coordinato raccordo delle attività di verifica e controllo concernenti l'erogazione e l'utilizzo di risorse pubbliche da parte della presidenza della Regione e degli Assessorati regionali.
- piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dall'Amministrazione Appaltante;

costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

ART.6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, questa stazione appaltante e gli operatori economici, utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per l'attività di cantieristica navale per costruzioni di navi a scafo metallico, in assoluta coerenza con quelle oggetto della presente procedura di gara.

   Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

   In caso di Raggruppamento Temporanei di Imprese / Consorzi Ordinari / Aggregazioni di Imprese di rete / Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii., il requisito deve essere posseduto:

   - da ciascuna delle imprese facenti parte del costituendo/costituito raggruppamento/consorzio;
   - da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

   In caso di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice appalti, il requisito deve essere posseduto dal Consorzio o da tutte le consorziate esecutrici.

b) Gli stabilimenti di imprese di costruzione delle navi concorrenti, devono essere in possesso dell'**Autorizzazione** dell'ispettorato compartimentale ed essere incluse nell'apposito elenco tenuto a norma del regolamento i cui direttori devono muniti della prescritta abilitazione, ai sensi dell'art. 232 del Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, aggiornato al decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37, "*Attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa ad un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio*".

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato specifico medio annuo (da dichiarare nel Documento di Gara Unico Europeo – DGUE) nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore a Euro 78.000.000,00 IVA esclusa.

Relativamente a questo requisito, ai sensi dell'art. 83, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii., si precisa che gli importi sopra indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione dell'importanza che riveste tale fornitura in relazione alla sicurezza e la regolarità dei collegamenti marittimi.

Il requisito di cui al precedente paragrafo, deve essere posseduto:

- in caso di Raggruppamento Temporanei di Imprese / Consorzi Ordinari / Aggregazioni di Imprese di rete / Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii., cumulativamente sia dalla mandataria che dalle mandanti e comunque in misura maggioritaria dalla mandataria;
- in caso di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, dal Consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al Consorzio.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e allegato XVII parte I, del Codice, mediante l'esibizione dei bilanci annuali depositati presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante: ovvero il possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, di una copertura assicurativa per un massimale non inferiore a n. 2 volte l'importo a base di gara.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione.

a) **Responsabile tecnico** (da dichiarare nel DGUE):
Gli operatori economici devono disporre, sulla base di rapporti di lavoro dipendente, di un Responsabile tecnico iscritto nei registri di cui all'art. 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della

navigazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 in possesso dei requisiti professionali richiesti per la realizzazione della fornitura in oggetto. L'operatore economico, non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro, dovrà avere la disponibilità, sulla base di rapporti di lavoro dipendente, di una figura professionale corrispondente, secondo la propria legislazione nazionale, ove prevista, nel rispetto di quanto previsto 83, comma 3, del decreto legislativo 50/2016 e ss. Mm. e ii. Per gli operatori economici plurisoggettivi, il requisito deve essere posseduto almeno dall'impresa capogruppo/mandataria;

b) **Forza lavoro** (da dichiarare nel DGUE):
L'operatore economico deve disporre di una forza lavoro, comprovata da idonea documentazione prevista a norma di legge, pari ad almeno 100 unità, dichiarandone la suddivisione in dirigenti, quadri, impiegati ed operai con specifica composizione del mestiere delle maestranze. Per gli operatori economici plurisoggettivi, il requisito deve essere posseduto:
   - in caso di Raggruppamento Temporanei di Imprese / Consorzi Ordinari / Aggregazioni di Imprese di rete / Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice appalti, cumulativamente sia dalla mandataria che dalle mandanti e comunque in misura maggioritaria dalla mandataria;
   - in caso di Consorzi ex art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo;
   - in caso di Consorzi ex art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, dal Consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al Consorzio;

c) **Attrezzature ed impianti** (da dichiarare nel DGUE):
Gli operatori economici devono disporre, sulla base di un titolo di proprietà, di leasing o di concessione amministrativa che ne consentano una stabile utilizzazione:
   1) Area di stoccaggio di materiali siderurgici adeguatamente servita da mezzi di sollevamento fissi e/o semoventi;
   2) Una officina attrezzata con impianti, macchinari e mezzi di sollevamento per la lavorazione (taglio e sagomatura) di lamiere e profilati;
   3) Mezzi idonei a garantire le movimentazioni di parte di scafo, nonché di tutti i componenti di allestimento e di apparato motore delle unità costruibili;
   4) Bacino scalo, ovvero piattaforma, o altro mezzo di varo idoneo per navi di dimensioni e peso non inferiori a quella oggetto del contratto;
   5) Disponibilità di aree operative coperte e/o scoperte servite di energia elettrica e acqua;
   6) Idoneo magazzino per deposito dei componenti di allestimento e apparato motore semilavorati o finiti;
   7) Area idonea al premontaggio e allestimenti di parti di scafo;
   8) Un mezzo idoneo a sollevare, eventualmente in coppia con un altro, blocchi di peso non inferiore a 30 tonnellate;

   Per gli operatori economici plurisoggettivi, il requisito deve essere posseduto in modo tale che sia garantito il processo produttivo e pertanto gli elementi di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6 e 7 devono essere integralmente nella disponibilità dell'impresa capogruppo/mandataria;

d) **Certificato di gestione per la qualità ISO 9001:2015** (da dichiarare nel DGUE), valido, riferito al settore specifico della fornitura (EA.20), rilasciato da un organismo certificatore accreditato da un ente aderente all'EA e/o all'IAF, sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA o

MRA). In Italia l'ente di accreditamento è ACCREDIA (ex SINCERT), copia dei medesimi certificati dovranno essere inseriti nella busta A.

Per gli operatori economici plurisoggettivi, il requisito deve essere posseduto:

- in caso di Raggruppamento Temporanei di Imprese / Consorzi Ordinari / Aggregazioni di Imprese di rete / Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), ex art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice appalti, sia dalla mandataria che dalle mandanti;
- in caso di Consorzi ex art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzi ex art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, dal Consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al Consorzio.

6.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 0 lett. a) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese:

a. raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al fatturato specifico medio annuo** di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa per un massimale non inferiore a n. 2 volte l'importo a base di gara, di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dalla mandataria.

6.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 0 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo al possesso dell'**Autorizzazione** rilasciata dall'ispettorato compartimentale, agli stabilimenti di imprese di costruzione delle navi concorrenti, i cui direttori devono muniti della prescritta abilitazione, ai sensi dell'art. 232 del Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, aggiornato al decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37, "*Attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa ad un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio*", di cui al punto 0 lett. b) deve essere posseduto da deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, di cui ai punti 6.2 e 6.3 devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART.7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti titoli professionali richiesti al punto 6.3, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene**, a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART.8. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART.9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il

concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html;
-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie;
-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf;
-http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/homepage.jsp.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
4) avere validità per almeno duecentosettanta (270) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5) prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità

previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, **la riduzione del 50%** per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART.10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a €uro 500,00 (cinquecento/00centesimi) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 266/2005.

ART.11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma regionale di *e-procurement* denominata d'ora in poi "Piattaforma " disponibile al seguente indirizzo web: **https://appalti.regione.sicilia.it**.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via pec.

I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla piattaforma, ottenendo così le credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, seguendo le indicazioni di cui alla premessa del presente Disciplinare di Gara.

I files allegati da ciascun operatore economico non dovranno superare i 15 Mb.

Tutti i files dovranno essere presentati in formato pdf firmato digitalmente e non sotto forma di archivio digitale firmato digitalmente.

Il plico telematico redatto in lingua italiana dovrà pervenire entro e non oltre le **ore 13,00 del giorno 29 giugno 2021 (termine perentorio)**, **a pena di esclusione**.

Si precisa che, ai fini della procedura di gara, l'orario di riferimento è esclusivamente quello della piattaforma e, pertanto, il suindicato orario costituirà l'orario ufficiale ed esclusivo delle fasi di gara. Le registrazioni presenti sulla piattaforma costituiscono piena ed esclusiva prova riguardo al contenuto ed al tempo di ogni comunicazione effettuata in via telematica.

L'apertura delle offerte avverrà presumibilmente in seduta pubblica **giorno 5 luglio 2021 alle ore 09:30 presso i locali dell'Ufficio Speciale – Centrale Unica di Committenza, siti in via Notarbartolo, 17, 4° piano secondo le modalità (anche da remoto) e le istruzioni che verranno date avendo riguardo allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.** Potrà essere comunicata una data diversa (antecedente e/o successiva) in ragione dei tempi necessari per la designazione della Commissione giudicatrice.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- busta A – Contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- busta B – Contiene DOCUMENTAZIONE TECNICA
- busta C – Contiene OFFERTA ECONOMICA

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.

Le predette tre buste dovranno contenere quanto segue:

Busta A – Documentazione amministrativa

A.1) Domanda di partecipazione alla presente procedura di appalto:

La domanda deve essere compilata in base alle indicazioni contenute nello schema allegato al presente disciplinare.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

b) copia conforme all'originale della procura.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

A.2) A riprova del possesso del requisito di capacità economico-finanziaria (art. 83 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dichiarazione redatta con le formalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 concernente la dimostrazione della propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi documento considerato idoneo dalla stazione appaltante come indicati all'art. 6.2.
Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

A.3) A riprova del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale (art.86 c. 5 del D.lgs. n. 50/2016): Dichiarazione redatta con le formalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 riportante descrizione circa i criteri di selezione richiesti all'art.6.3 (responsabile tecnico, forza lavoro, attrezzature ed impianti);
Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

A.4.) A riprova del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale (art.86 c. 5 del D.lgs. n. 50/2016) copia della certificazione di gestione per la qualità UNI –EN ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015; **il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.**

A.5.) PASS-OE, rilasciato dall'A.N.AC., previa registrazione on line al servizio AVCPASS sul sito web dell'Autorità (www.autoritalavoripubblici.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall'impresa in sede di gara mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS. **Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.**

A.6.) Cauzione provvisoria, ex art. 93 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., a corredo dell'offerta di importo pari al 2% dell'importo posto messo a bando, nella forma e con il contenuto richiesto dall'art.9 del presente disciplinare. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti - Consorzi Ordinari costituendi – Rete di Imprese prive di soggettività giuridica, la garanzia dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo, al Consorzio o alla Rete di Imprese.
Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

A.7) Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi di quanto previsto dall'art. 85 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
L'operatore economico dovrà:
- esportare il DGUE in formato xml dalla piattaforma telematica C.U.C.;
- salvarlo sul pc;
- collegarsi al sito http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it
- andare su Chi è a compilare il DGUE > Sono un operatore economico
- che operazione si vuole eseguire
- importare un DGUE
- caricare il documento
- SFOGLIA - (inserire il DGUE in formato xml)
- Dove si trova la Sua impresa?
- avanti
- compilarne i dati, salvare il DGUE e presentarlo elettronicamente in - formato digitale (PDF) insieme agli altri documenti di gara
- compilarne i dati, salvare il DGUE e presentarlo elettronicamente in formato digitale insieme agli altri documenti di gara.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.
Si rammenta che gli offerenti possono essere esclusi dalla procedura di appalto o essere perseguiti se nel DGUE sono presentate informazioni gravemente mendaci, omesse o che non possono essere comprovate dai documenti complementari.

N.B.: il DGUE in formato pdf (inserito nella documentazione richiesta ai concorrenti nella piattaforma telematica) è ESCLUSIVAMENTE un fac-simile estrapolato dalla C.U.C. Lo stesso NON DEVE ESSERE utilizzato in alcun modo.
Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun' ausiliaria, allega:
1.1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
1.2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 1.3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
1.4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
1.5) PASSOE dell'ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
1.6.) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al **subappalto**, il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nel rispetto delle previsioni di cui all' art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2) PASSOE del subappaltatore.

Il DGUE deve essere, pertanto, presentato:
-nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

A.8) Patto di integrità.
Il **documento deve essere sottoscritto con firma digitale**

A.9) Protocollo di legalità.
Il **documento deve essere sottoscritto, per presa visione, con firma digitale.**

A.10) Protocollo di intesa tra la Regione ed il Comando regionale della Guardia di Finanza.
Il **documento deve essere sottoscritto, per presa visione, con firma digitale.**

A.11) Attestazione inserimento in "White List" o copia della richiesta di inserimento nella c.d. WHITE LIST' e dichiarazione resa ai fini del rilascio dell'informazione antimafia sostitutiva.
L'operatore economico dovrà inserire l'attestazione circa l'avvenuto inserimento in 'White list", oppure copia della richiesta di inserimento.
Inoltre, ove venga prodotta copia della richiesta di inserimento, dovrà compilare la dichiarazione utile ai fini del rilascio dell'informativa da parte della stazione appaltante. La dichiarazione deve essere compilata dai medesimi soggetti di cui all'art.85 del D. Lgs 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificato camerale contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs 159/2011.
Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

1.3.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto A1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
  a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c. le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 1.3.1 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Busta B – "Documentazione tecnica".

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella Specifica Tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice. Nella busta "B – Offerta tecnica", devono essere indicate, a **pena l'esclusione dalla gara**, esclusivamente le informazioni richieste per l'offerta tecnica, come di seguito specificate, omettendo qualunque elemento di natura economica che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, i contenuti dell'offerta economica, tale da compromettere la segretezza.

In particolare, all'interno dell'offerta devono essere individuabili gli elementi di valutazione, così come indicati nel Bando di Gara e come complessivamente illustrati (nei loro contenuti, punteggi assegnabili, criteri di assegnazione punteggi, criteri motivazionali e modalità di comprova) nell'allegata "Tabella di ponderazione".

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

a) Una **Relazione Tecnica** delle forniture offerte, relativa ai criteri qualitativi A.1.1, A.1.2, A.2.1, A.3.1, A.3.2 e A.4.1 della Tabella di Ponderazione, dovrà indicare come l'impresa intende organizzare l'attività per l'appalto in questione. Tale Relazione deve illustrare, separatamente e ordinatamente, per capitoli distinti, gli elementi di valutazione, in modo da individuare immediatamente il contesto e il contenuto.

Dal punto di vista editoriale la relazione tecnica dovrà essere prodotta su fogli singoli di formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 50).

La formattazione del documento deve rispettare i seguenti limiti:
Font size: 12
Interlinea: 1,5
Numero pagine max: 50, con non più di 40 righe per facciata e con scrittura in corpo non inferiore a 10 punti, eventualmente contenenti anche schemi, foto o diagrammi. Non sono computati nelle pagine le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alla Relazione;

b) **Autodichiarazione offerta tecnica** (unica, anche in caso di concorrente plurisoggettivo) relativa ai criteri qualitativi B.1.1, B.1.2, B.2.1, B.2.2, B.3.1 e B.3.2. Al riguardo si specifica che:

<u>Certificazioni di qualità (punto B.1.1, B.1.2 della Tabella di ponderazione)</u>:

- In caso di raggruppamento, le certificazioni potranno essere indicate dall'intero raggruppamento esclusivamente se tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento sono certificati;
- In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, il suddetto certificato dovrà essere posseduto dal consorzio;
- In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, il suddetto certificato dovrà essere posseduto o dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici;

<u>Caratteristiche ed Esperienze del cantiere (punto B.2.1, B.2.2 della Tabella di ponderazione)</u>:

- In caso di raggruppamento, le certificazioni potranno essere indicate dall'intero raggruppamento esclusivamente se tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento sono certificati;
- In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, il suddetto certificato dovrà essere posseduto dal consorzio;
- In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, il suddetto certificato dovrà essere posseduto o dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici;

<u>PSF (Punto B.3.1 della Tabella di ponderazione)</u>:

- In caso di raggruppamento verrà valutato esclusivamente in capo alla Capogruppo Mandataria del RTI;
- In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, il suddetto elemento di valutazione dovrà essere posseduto dal consorzio;
- In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, il suddetto elemento di valutazione dovrà essere posseduto o dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici e, ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà effettuata la media del punteggio.

<u>CSR (Punto B.3.2 della Tabella di ponderazione)</u>:

Il Codice degli Appalti ha introdotto nuove logiche con il fine di premiare comportamenti virtuosi sotto il profilo della tutela ambientale e della Corporate Social Responsibility (CSR) in generale; la

performance delle imprese sarà valutata in base alle certificazioni possedute, alla data di emissione del presente Disciplinare e del Bando di Gara.

- In caso di concorrenti plurisoggettivi, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il suddetto elemento dovrà essere posseduto da tutti i soggetti;
- In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, il suddetto elemento di valutazione dovrà essere posseduto dal consorzio;
- In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, il suddetto elemento di valutazione dovrà essere posseduto o dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 11.

L'offerta tecnica non può prevedere varianti alla Specifica Tecnica posta a base di gara, fatta eccezione per i miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione.

L'operatore economico, in sede di offerta tecnica, con riferimento al punto A.3 della Tabella di ponderazione, può sottoporre alla Stazione appaltante soluzioni tecnico-migliorative del progetto posto a base di gara.

<u>A pena di esclusione le soluzioni tecnico migliorative non possono comportare:</u>

- Modifiche delle caratteristiche tipologiche ed estetiche della nave;
- Livelli di sicurezza adeguati;
- Violazione delle norme vigenti;
- Modifiche prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione posta a base di gara.

Tali soluzioni migliorative, devono essere illustrate in un separato capitolo della Relazione Tecnica, redatto sulla base delle seguenti indicazioni.

Il capitolo relativo al requisito di cui al punto A.3.1, deve contenere in particolare i paragrafi descrittivi:

- Max 4 tavole in A3, che prevedano la sistemazione di macchinari, in modo tale da rendere agevole, l'ispezione, la manutenzione e l'eventuale sostituzione dei macchinari;
- Max 2 tavole in A3, che prevedano la tipologia dei materiali impiegati relativamente a tutte le aree destinate ai passeggeri e all'equipaggio;
- Max 8 tavole in A3, che prevedano le sistemazioni migliorative destinate ai saloni passeggeri, all'area bar, ristorazione, servizi e l'ottimizzazione delle aree destinate all'equipaggio;

Il capitolo relativo al requisito <u>di cui al punto A.3.2</u> deve contenere in particolare un paragrafo:

- che preveda proposte di aumento della potenza di propulsione complessiva che parte da un minimo di kW 5.000 ad un massimo di kW 7.000;
- con la sintesi dei calcoli fluidodinamici riportanti le previsioni prestazionali in termini di velocità e di manovra con particolare riferimento agli spazi di arresto; gli elaborati delle simulazioni fluidodinamiche effettuate non concorrono al raggiungimento della quota 50 pagine, ma saranno considerate solo per avvalorare i dati riportati in Relazione Tecnica;

Non sono comunque ammesse le offerte tecniche che in relazione all'elemento di valutazione sopra indicato:

i. eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili, in violazione del divieto di varianti;
ii. esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che impediscano una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla Stazione Appaltante;
iii. prevedono soluzione tecniche o prestazionali peggiorative, rispetto a quanto prevista dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
iv. sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenza, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o ancora da esprimere o con vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione a base di gara.

L'offerta tecnica, inoltre, non può contenere elementi proposti sotto condizioni di variazione del prezzo, né può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento od altro, a carico della Stazione appaltante.

L'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta, pertanto, invariabile rispetto alla predetta offerta tecnica.

Il verificarsi di una delle condizioni di cui sopra comporta la non ammissibilità dell'offerta tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

Qualora un'informazione ovvero un dato oggetto di valutazione non sia fornito o non sia direttamente ed univocamente rilevabile, sarà assegnato un punteggio pari a zero in relazione al sub-criterio in questione. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno pertanto non valutabili informazioni che siano tra loro incongruenti o informazioni non direttamente evincibili dalla documentazione prodotta (esempi rimandi a siti internet, anche se dello stesso concorrente).

In caso di aggiudicazione l'offerta tecnica sarà fisicamente allegata al contratto d'appalto, in maniera tale da costituirne parte integrante e sostanziale.

Prima dell'avvio delle attività e durante l'espletamento, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di avviare verifiche ed ispezioni utili ad accertare la rispondenza tra quanto offerto a livello tecnico e quanto effettivamente eseguito. In caso di rilevata difformità la Stazione appaltante potrà, con le condizioni e nei termini dallo schema di contratto, disporre la risoluzione del contratto stesso.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione,** l'offerta economica che deve essere presentato secondo lo schema generato automaticamente dalla piattaforma telematica e contenere i seguenti elementi:

a) ribasso percentuale unico offerto sull'importo posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. Non si terrà conto delle eventuali cifre decimali oltre la terza. La percentuale di ribasso deve essere indicata in cifre ed in lettere, in caso di discordanza, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. (cfr Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 13 novembre 2015 n. 10);

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del "Codice". Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del "Codice".

Ai sensi del predetto comma 10, l'Amministrazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice, prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
Gli operatori economici concorrenti dovranno apporre la marca da bollo nell'offerta economica avendo cura di allegarne scansione all'interno della busta C "Offerta Economica".
L'assolvimento dell'imposta di bollo può avvenire, anche, virtualmente tramite il modello F23, di cui si forniscono i dati per la compilazione:
I dati identificativi della stazione appaltante: Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, via Leonardo da Vinci 161 – 90145 Palermo;
- del codice ufficio: TX6;
- del codice tributo: 456T;
- descrizione del pagamento: "Imposta di bollo – Acquisto di n. 2 unità navali ROPAX Classe A da adibire al trasporto di passeggeri, auto, mezzi pesanti e merci pericolose in colli e autocisterne".

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio.
In caso di discordanza tra il prezzo offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, in applicazione del disposto dell'art.72 R.D. 23 maggio 1924 n.827.
Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate, non sottoscritte digitalmente, indeterminate o tra loro alternative. Costituisce causa di esclusione la menzione delle offerte economiche all'interno della busta tecnica, nonché l'inosservanza della prescrizione di suddividere le offerte tecniche e le offerte economiche in plichi separati.
L'Impresa partecipante singolarmente o le Imprese partecipanti congiuntamente devono fornire offerta per il 100% del servizio.
Ogni concorrente dovrà presentare offerta per tutto ciò che sia incluso in uno stesso lotto. Sono da ritenersi nulle le offerte parziali e/o incomplete.

ART.12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10-bis del Codice, la Stazione appaltante per valorizzare al meglio gli elementi qualitativi dell'offerta, ha individuato i successivi criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine viene stabilito, il tetto massimo per il punteggio economico, che sarà contenuto entro il limite del 30 per cento del punteggio complessivo.

Ai sensi dell'art. 94, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, la stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se accerta che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del suddetto "Codice".

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA	PUNTI
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	**100**

12.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio complessivo PC sarà dato dalla somma dei punteggi conseguiti sull'offerta tecnica PTI, sul punteggio riduzione economica PRE, attribuiti come descritto negli articoli seguenti:

PC = PTI + PRE

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base della valutazione dei criteri e sub-criteri elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione:

A. GESTIONE DELL'APPALTO			**Punteggio max. 40**	
A.1	**Sistema organizzativo per la gestione dell'appalto e metodologie operative**		**Punteggio parziale max. 10**	
	A.1.1	Organizzazione complessiva e organizzazione dedicata per la gestione in qualità dell'appalto.	Punteggio parziale max.	5
	A.1.2	Efficacia del Sistema di Gestione della Qualità	Punteggio parziale max.	5
A.2	**Sub – Forniture**		**Punteggio parziale max. 5**	
	A.2.1	Qualità dei sub – fornitori, apparecchiature, impianti e materiali utilizzati	Punteggio parziale max.	5
A.3	**Soluzioni Tecnico - Migliorative**		**Punteggio parziale max. 10**	
	A.3.1	Soluzioni migliorative tecniche ed architettoniche	Punteggio parziale max.	4
	A.3.2	Soluzioni tecniche migliorative delle capacità di manovra e propulsione	Punteggio parziale max.	6
A.4	**Riduzione dei Tempi di Realizzazione**		**Punteggio parziale max. 15**	
	A.4.1	Tempi di esecuzione della nave	Punteggio parziale max.	15
B. CARATTERISTICHE IMPRESA			**Punteggio max. 30**	
B.1	**Certificazioni**		**Punteggio parziale max. 6**	
	B.1.1	Sistemi di Gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro: certificazioni secondo la norma UNI ISO 45001	Punteggio parziale max.	3
	B.1.2	Certificazione ambientale: Certificazione EMAS ISO 14001	Punteggio parziale max.	3
B.2	**Caratteristiche ed esperienza pregressa del cantiere**		**Punteggio parziale max. 7**	
	B.2.1	Bacino di dimensioni adeguate all'oggetto dell'appalto	Punteggio parziale max.	3
	B.2.2	Realizzazione di Navi similari a quelle oggetto dell'appalto (Ro-Ro o Ro-pax di qualsiasi	Punteggio parziale max.	4

		dimensione) nel decennio antecedente la scadenza dell'offerta		
B.3	**Capacità economica e Responsabilità Sociale**		**Punteggio parziale max. 17**	
	B.3.1	PSF	Punteggio parziale max.	10
	B.3.2	CSR	Punteggio parziale max.	7
C. VALUTAZIONE ECONOMICA			**Punteggio max. 30**	
C.1	**Offerta Economica**		**Punteggio parziale max. 30**	

L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice sulla base dei criteri/sub criteri e pesi/sub-pesi sopraindicati, con il **metodo aggregativo compensatore.**

12.2. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTI

Modalità di calcolo per l'attribuzione del punteggio all'offerta

Il punteggio relativo ai descritti elementi sarà attribuito dalla Commissione Giudicatrice.

Elemento A - Valutazione elementi di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA)

La valutazione delle relazioni relative all'offerta tecnica sarà eseguita con il criterio del confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara. Qualora le offerte ammesse siano inferiori a tre, e pertanto non sia possibile procedere al confronto a coppie, si procederà con l'attribuzione discrezionale dei singoli coefficienti da parte di ciascun commissario con successiva determinazione della media dei punteggi attribuiti secondo la tabella riportata appresso.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (scala semantica del confronto a coppie) (1 – nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi; viene costruita una matrice con un numero di righe e di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno e in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, e in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto a entrambe.

Tabella esemplificativa per il calcolo del punteggio con confronto a coppie

	B	C	D	E	F	…..	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
					F		
						N-1	

Una volta effettuato il confronto a coppie si sommano i punteggi attribuiti a ciascun offerente da tutti i commissari. All'offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente uno e agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al punteggio ottenuto.

Il punteggio attribuito è dato dal coefficiente ottenuto per il punteggio massimo previsto per l'elemento di valutazione.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

Per ottimizzare lo svolgimento dei lavori verrà utilizzato un database per l'inserimento dei dati di valutazione ed il calcolo degli stessi.

Qualora nessuna offerta tecnica ottenga il punteggio massimo previsto pari a 70 punti, si procederà ad effettuare la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale all'offerta tecnica che avrà ottenuto il massimo punteggio complessivo e alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente.

Soglia di sbarramento: Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del "Codice", saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti i cui punti, attribuiti dalla Commissione Giudicatrice in relazione al criterio di valutazione di natura tecnica qualitativa sopra riportata, non siano pari o superiori alla soglia di 40 punti (punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica eventualmente riparametrato).

MODALITÀ DI VALUTAZIONE IN CASO DI OFFERTE INFERIORI A 3 (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Allegato G lett. a) ultimo periodo).

Nel caso in cui le offerte ammesse fossero in numero inferiore a 3 (tre), a ciascun elemento è attribuito un coefficiente provvisorio, variabile tra zero ed uno, assegnato discrezionalmente da parte di ciascun commissario. Si procede, quindi, a trasformare la media dei coefficienti provvisori attribuiti ad ogni elemento o sub-elemento da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Nel caso di attribuzione discrezionale i coefficienti verranno assegnati secondo la seguente scala di giudizio, senza ammissione di coefficienti intermedi.

VALUTAZIONE CRITERIO MOTIVAZIONALE COEFFICIENTE

Valutazione	Criterio motivazionale	Coefficiente
Ottimo	Relazione ben strutturata, che sviluppa in modo completo, chiaro, preciso ed approfondito l'oggetto/argomento richiesto.	1,00
Buono	Relazione adeguata, che sviluppa l'oggetto/argomento in modo non del tutto completo e/o senza particolari approfondimenti	0,80
Discreto	Relazione pertinente, che sviluppa l'oggetto/argomento in maniera parziale e/o senza completo approfondimento	0,60
Sufficiente	Relazione accettabile ma poco strutturato/a	0,40
Scarso	Relazione mediocre e non sufficientemente sviluppato/a	0,20
Insufficiente	Relazione carente, troppo generico/a ed inadeguato/a o del tutto assente	0,00

Il prospetto di dettaglio della Tabella di Ponderazione contenente i criteri motivazionali e i documenti da presentare in sede di verifica delle autodichiarazioni, sono allegati al presente Disciplinare di Gara.

12.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare: Ci = Ra/Rmax, dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

12.4 RIPARAMETRAZIONE

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

ART.13. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Alla scadenza della presentazione delle offerte, l'Ufficio Speciale – C.U.C. chiederà all'UREGA di procedere alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12/2011 e con le modalità dell'art. 12 del D.P. R.S. n.13 del 31/01/2012, allegando copia dell'elenco degli operatori economici, che hanno presentato offerta, estrapolato dalla piattaforma telematica, ed il nominativo del Presidente designato tra i dirigenti/funzionari esperti del Dipartimento regionale delle Infrastrutture con provvedimento/nota del Dirigente Generale dello stesso Dipartimento.

L'Urega procederà al sorteggio dei due esperti, uno esperto nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ed uno esperto in materie giuridiche (sezione A), individuati dalle apposite sezioni dell'elenco UREGA, in presenza del Presidente della Commissione, con le modalità indicate dal Dipartimento Tecnico, con nota prot.n.51832 del 17.3.2020, relativamente al sorteggio da remoto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all'Urega.

L'Ufficio Speciale – C.U.C., nell'apposita sezione '*art.29 del D. lgs.n.50/2016*', pubblica il decreto di designazione della Commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

ART.14. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.

L'apertura delle offerte avverrà presumibilmente in seduta pubblica **giorno 25 giugno 2021 alle ore 09:30 presso i locali dell'Ufficio Speciale – Centrale Unica di Committenza, siti in via Emanuele Notarbartolo, 17, 4° piano secondo le modalità (anche da remoto) e le istruzioni che verranno date avendo riguardo allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.**

Potrà essere comunicata una data diversa (antecedente e/o successiva) in ragione dei tempi necessari per la designazione della Commissione giudicatrice.

I legali rappresentanti/ procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega potranno partecipare alle sedute pubbliche da remoto, attraverso un apposito link, che verrà comunicato prima dell'inizio della seduta pubblica.

In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. In ogni caso, gli operatori economici presenti dovranno tenere, durante la seduta pubblica, la videocamera accesa.

Il Presidente di Commissione, durante la prima seduta pubblica, riceverà dall'Ufficio Speciale – C.U.C. una busta sigillata contenente tre buste (Busta amministrativa, Busta tecnica, Busta Economica), in cui saranno contenute le PW utili all'apertura telematica dei rispettivi plichi.

Il Presidente di Commissione, al quale sarà assegnata apposita utenza per l'accesso alla gara telematica, inserirà la PW utile per l'apertura della documentazione amministrativa.

Indi, la Commissione giudicatrice procederà con la disamina della documentazione amministrativa ed in particolare andrà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario;
c) proporre le esclusioni e le ammissioni all'iter procedurale di gara;
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, consegnando il verbale sì redatto all'Ufficio Speciale – C.U.C. per la pubblicazione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, successivamente, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Completata la fase della disamina della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, verificherà la presenza della documentazione tecnica e rinvierà la disamina della stessa ad una o più sedute riservate. Verranno, all'uopo, redatti uno o più verbali, di cui verrà consegnata copia originale all'Ufficio Speciale – C.U.C. per la successiva trasmissione al R.U.P.

Conclusa la fase della disamina della documentazione/offerte tecniche, la Commissione giudicatrice procederà all'apertura delle offerte economiche in seduta pubblica, di cui verrà data notizia, mediante pub-

blicazione nella piattaforma telematica, nella sezione riservata alla procedura *de qua*, del giorno e dell'orario stabiliti; agli operatori economici interessati verrà fornito apposito link per la partecipazione alla seduta da remoto.
Nell'ipotesi di anomalie delle offerte, la Commissione giudicatrice rimetterà al R.U.P., per il tramite dell'Ufficio Speciale – C.U.C. il verbale al fine di attivare il subprocedimento ai sensi dell'art.97, co.5, del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta Tecnica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e la trasmette al R.U.P. tramite l'Ufficio Speciale – C.U.C.

ART.15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Commissione giudicatrice propone l'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

ART.16.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Come si è detto, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto, tramite la piattaforma telematica, al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Ai sensi delle Linee Guida Anac n.3/2016, il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente, e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART.17. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, anche qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, il R.U.P, per la stazione appaltante, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. espleta i controlli in ordine al possesso dei requisiti ai sensi del co.7 dell'art.32 del Codice ed ai sensi degli artt. 83, 85, comma 5, e 86 del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione, dandone, se del caso, segnalazione all'ANAC e provvedendo ad incamerare la garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della legge 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d. lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d. lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d. lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 25 gennaio 2017 n. 20, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a Euro 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, u. cpv., del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

ART.18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Palermo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Organismo di Mediazione Forense - Ordine Avvocati di Palermo.

ART. 19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

ART.20. RINVIO A NORMATIVE

Per quanto non previsto nel presente disciplinare valgono le disposizioni dettate dal capitolato tecnico, dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalle normative nazionali e regionali applicabili e dalle norme del Codice Civile in tema di disciplina di contratti.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare:

Allegato 1 Domanda di Partecipazione
Allegato 2 Documento di gara unico Europeo – DGUE
Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell'informazione antimafia
Allegato 4 Patto di integrità
Allegato 5 Patto di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa"
Allegato 6 Protocollo di legalità Regione – Siciliana – Guardia di Finanza
Allegato 7 Modello offerta economica

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Carmelo Ricciardo

CARMELO RICCIARDO
Firmato digitalmente da CARMELO RICCIARDO
Data: 2021.05.10 08:17:03 +02'00'